

INPS

DETERMINAZIONE N. 161 del 17 DIC. 2018

OGGETTO: protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

visto l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha definito i poteri conferiti ai funzionari di vigilanza degli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria;

visto l'articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30", il quale individua i compiti del personale ispettivo nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ed in particolare gli articoli 32 e 33 in materia di imposte dirette e l'articolo 36, ultimo comma, il quale dispone che *"I soggetti pubblici, incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (.....) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previsto, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli"*;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, con riferimento alle attività di verifica e controllo condotte dalla Guardia di Finanza ed in particolare gli articoli 51 e 52 che consentono alla Guardia di Finanza di avanzare richiesta, fra gli altri, agli enti ed alle amministrazioni dello Stato di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;

visto il Decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 68, "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera f), i quali demandano alla Guardia di finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in materia di entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

visto, tra l'altro, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, recante "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE" in materia di informazioni contenute nella banca dati sulle prestazioni sociali agevolate e, in particolare dell'art. 4, comma 2, che prevede la facoltà per finalità di controllo all'INPS, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di "accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel sistema informativo dell'ISEE";

preso atto che la Guardia di Finanza, quale organo di polizia, sviluppa prioritariamente un'attività amministrativa finalizzata alla cura degli interessi pubblici, con poteri di ricerca e di indagine per il controllo e l'accertamento del corretto rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e, inoltre, coopera con gli Uffici finanziari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e delle imposte e per la repressione delle violazioni in materia fiscale;

preso atto che la Guardia di Finanza svolge, altresì, attraverso i Reparti Speciali, analisi operativa, nella duplice proiezione di analisi di contesto e/o di rischio, diretta prioritariamente a contrastare concrete e circoscritte violazioni di natura economico-finanziaria, con riferimento a settori considerati nel loro complesso, per delinearne l'evoluzione e rilevarne i fattori e/o i soggetti di interesse ai fini operativi;

considerato che l'Istituto per lo svolgimento delle attività attribuitegli dalla vigente legislazione elabora una significativa quantità di dati inerenti ai lavoratori assicurati presso l'ente e relativi al rapporto contributi-prestazioni;

tenuto conto che l'Istituto attraverso l'attività di vigilanza documentale svolge una costante azione di controllo sul territorio in relazione a situazioni di incongruità contributiva;

considerato, altresì, che l'Istituto svolge attività di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva mediante azioni di vigilanza ispettiva in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le norme indicate dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, attuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

atteso che per l'attività di controllo svolta dall'Istituto è necessario condurre analisi di rischio, congiuntamente ad Organismi dotati di specifica competenza e di poteri di indagine;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

considerati i rapporti di proficua collaborazione intercorsi tra l'INPS e la Guardia di Finanza, si ritiene opportuno addivenire alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa, in applicazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il quale prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

atteso che l'INPS e la Guardia di Finanza, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione

delle violazioni economico-finanziarie nel comparto della previdenza e dell'assistenza, oltre che in relazione a specifiche aree operative a questo correlate;

considerato che l'attività di collaborazione è espletata attraverso la fornitura di dati da parte dell'INPS al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, al Nucleo Speciale Entrate ed ai Reparti del Corpo della Guardia di Finanza per l'espletamento di attività di analisi in materia di polizia economico-finanziaria, secondo le linee programmatiche concordate periodicamente tra il Direttore Centrale audit, trasparenza e anticorruzione o suo delegato, ed il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza o suo delegato;

preso atto che i referenti per l'attuazione del presente protocollo sono il Direttore Centrale Audit, trasparenza e anticorruzione per l'INPS, o un suo delegato, ed il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie per la Guardia di Finanza, o un suo delegato;

preso atto che l'accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza;

visto il parere espresso dal Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art.35, paragrafo 2 del Regolamento UE/2016/679;

preso atto che il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti;

vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

su proposta del Direttore generale,


DETERMINA

di adottare il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



PROTOCOLLO D'INTESA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

e

la Guardia di Finanza,

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha definito i poteri conferiti ai funzionari di vigilanza degli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "*Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30*", il quale individua i compiti del personale ispettivo nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa in tema del Corpo della Guardia di finanza;

VISTO il Decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 68, "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera f), i quali demandano alla Guardia di finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in materia di entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, con riferimento alle attività di verifica e controllo condotte dalla Guardia di Finanza; VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e indicazioni sull'effettuazione dei relativi controlli;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

VISTO, tra l'altro, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, recante *"Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"* in materia di informazioni contenute nella banca dati sulle prestazioni sociali agevolate e, in particolare dell'art. 4, comma 2, che prevede la facoltà per finalità di controllo all' I.N.P.S., all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di *"accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel sistema informativo dell'ISEE"*;

VISTO, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, recante il *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 13, a mente del quale *"nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi"*;

VISTO l'articolo 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale dispone che *"I soggetti pubblici, incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (.....) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previsto, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

CONSIDERATO che il Corpo della Guardia di finanza, quale organo di polizia, sviluppa prioritariamente un'attività amministrativa finalizzata alla cura degli interessi pubblici, con poteri di ricerca e di indagine per il controllo e l'accertamento del corretto rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e, inoltre, coopera con gli Uffici finanziari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e delle imposte e per la repressione delle violazioni in materia fiscale;

CONSIDERATO che la Guardia di Finanza svolge, altresì, attraverso i Reparti Speciali, analisi operativa, nella duplice proiezione di analisi di contesto e/o di rischio, diretta prioritariamente a contrastare concrete e circoscritte violazioni di natura economico-finanziaria, con riferimento a settori considerati nel loro complesso, per delinearne l'evoluzione e rilevarne i fattori e/o i soggetti di interesse ai fini operativi;

CONSIDERATO che gli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto, consentono alla Guardia di Finanza di avanzare richiesta, fra gli altri, agli enti ed alle amministrazioni dello Stato di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, estende ai militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo decreto legislativo, le facoltà e i poteri previsti dalle citate disposizioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;

CONSIDERATO che l'Istituto per lo svolgimento delle attività attribuitegli dalla vigente legislazione elabora una significativa quantità di dati inerenti ai lavoratori assicurati presso l'ente e relativi al rapporto contributi-prestazioni;

CONSIDERATO che l'Istituto, inoltre, svolge attività di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva mediante azioni di vigilanza in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le norme indicate dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, attuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

CONSIDERATO che la collaborazione operativa al fine di potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico-finanziarie nel comparto della previdenza e dell'assistenza viene sviluppata dalla Guardia di Finanza nel rispetto degli obiettivi alla stessa assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

CONSIDERATO che per l'attività di controllo svolta dall'Istituto è necessario condurre analisi di rischio, congiuntamente ad Organismi dotati di specifica competenza e di poteri di indagine;

RITENUTO che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, rivestono importanza strategica il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica corrente, nonché la vigilanza e il controllo della finanza pubblica nazionale e locale, finalizzati alla repressione degli illeciti che possono determinare nocimento al sistema economico-produttivo, comportando sprechi, cattive gestioni ed indebiti arricchimenti, con riferimento alla spesa pubblica nazionale;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e la Guardia di Finanza, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico-finanziarie nel comparto della previdenza e dell'assistenza, oltre che in relazione a specifiche aree operative a questo correlate.
2. L'attività di collaborazione è espletata attraverso la condivisione e fornitura di dati da parte dell'INPS al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, al Nucleo Speciale Entrate ed ai Reparti del Corpo della Guardia di Finanza per l'espletamento di attività di analisi in materia di polizia economico-finanziaria, secondo le linee programmatiche concordate periodicamente tra il Direttore Centrale audit, trasparenza e anticorruzione o suo delegato, ed il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza o suo delegato.

3. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono il Direttore Centrale Audit, trasparenza e anticorruzione per l'INPS, o un suo delegato, ed il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie per la Guardia di Finanza, o un suo delegato.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, previa intese tra i rispettivi referenti per l'attuazione e fermi restando i rispettivi poteri d'iniziativa, l'INPS trasmette le informazioni, le notizie e gli elementi utili per la prevenzione e la repressione di fenomeni illeciti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, il quale, se del caso d'intesa con il Nucleo Speciale Entrate, provvederà:
 - a. all'interessamento, ovvero al raccordo, dei Comandi Provinciali, territorialmente competenti, per lo sviluppo di eventuali, autonome attività di verifica ovvero di controllo;
 - b. previa autonoma valutazione, a proporre al Comando Generale la realizzazione di specifiche iniziative operative.
2. Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e il Nucleo Speciale Entrate comunicano all'INPS le risultanze di natura amministrativa e penale, fatte salve le esigenze di tutela delle indagini, per le attività operative avviate e concluse sulla base delle segnalazioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 3

Ulteriori profili della collaborazione

1. I. Reparti territoriali del Corpo comunicano alla sede dell'INPS territorialmente competente le risultanze delle attività di controllo di natura amministrativa e penale in materia previdenziale e assistenziale conseguite nell'ambito dell'attività istituzionale, fatte salve le esigenze di tutela delle indagini, al fine di consentire all'Istituto di intraprendere le conseguenti iniziative di propria competenza.

ARTICOLO 4

Richiesta e fornitura di dati

1. Le richieste di dati sono trasmesse alla DC Audit, trasparenza e anticorruzione:
 - a. dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, che assicura la gestione centralizzata delle richieste di elaborazione dati in materia di spesa pubblica da esso stesso originate ovvero provenienti dai Reparti Territoriali, trasmettendo le relative comunicazioni;
 - b. dal Nucleo Speciale Entrate, nell'ambito delle proprie iniziative progettuali condotte su ampie platee di contribuenti interessati da uno specifico fenomeno di natura fiscale.
2. La DC Audit, trasparenza e anticorruzione analizza la richiesta e con il supporto delle DC Competenti procede alla estrazione dei dati e al successivo invio, rispettivamente, al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, ovvero al Reparto Territoriale richiedente, notiziando in tal caso anche quest'ultimo Nucleo Speciale, o al Nucleo Speciale Entrate.

3. I Reparti territoriali della Guardia di Finanza potranno inoltrare richieste di elaborazione dati direttamente agli Uffici centrali e periferici dell'Inps nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria.
4. Le Parti effettuano le attività di trattamento dati personali in conformità alle disposizioni del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 5

Rapporti con gli organi di informazione

1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica delle scelte operate per la realizzazione delle finalità della collaborazione e dei relativi esiti, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all'articolo 2, sono attuati d'intesa, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

ARTICOLO 6

Attività formative

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e la Guardia di Finanza possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse, nell'ambito dei Piani di formazione approvati in base ai rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 7

Durata dell'accordo

1. Il presente protocollo:
 - a. ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso;
 - b. può essere integrato e modificato, di comune accordo, anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. L'INPS e il Corpo si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Roma

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

F.to digitalmente

Il Presidente

Prof. Tito Boeri

LA GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente

Il Comandante Generale

Gen.C.A. Giorgio Toschi